

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

Approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2001, firmato dal Presidente della Repubblica il 5 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001 (registro n. 6, foglio n. 21) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2001, Supplemento ordinario n. 212/L

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Regolamento attuativo dell'art. 1, comma 18 della legge 4/99 - Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, nonché della disciplina del relativo ordinamento.

L'art. 1 comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificata dall'art. 6, comma 4 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha previsto l'emanazione, su proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della Giustizia, di uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 400/88, che, con riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo dell'esame di Stato, modifichino ed integrino la disciplina del relativo ordinamento dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove. Il potere regolamentare attribuito dalla citata disposizione è finalizzato ad una modifica della normativa vigente in materia di ordini professionali e dei relativi esami di Stato, che tenga conto dei titoli istituiti in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

L'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha attribuito autonomia didattica alle Università, prevedendo che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari sia disciplinato dagli atenei nel rispetto dei principi generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica.

In attuazione di tale disposizione il decreto n. 509/99 ha definito:

- * l'architettura dei nuovi corsi di studi universitari articolati su due livelli;
- * titoli di primo e secondo livello denominati rispettivamente laurea e laurea specialistica, il primo di durata triennale ed il secondo della durata di un ulteriore biennio;
- * il raggruppamento in classi omogenee dei percorsi formativi aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti;

- * il valore legale dei titoli, identico per tutti quelli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe;
- * la nozione di credito formativo, corrispondente a 25 ore di impegno, che rappresenta l'unità di misura della formazione.

Con i successivi decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 sono state individuate, rispettivamente, le classi di laurea e le classi di laurea specialistica, e ne sono stati definiti gli obiettivi formativi e i due terzi dei crediti formativi relativi.

Le Università, in attuazione della normativa suddetta, nel corrente anno accademico, hanno provveduto a definire i nuovi corsi di studio, e pertanto le relative iscrizioni avverranno per il prossimo anno accademico (2001/2002).

Si deve, inoltre, tener presente che sin dal prossimo anno accademico le Università rilasceranno i nuovi titoli di studio. L'articolo 13, comma 3, del D.M. 509/99 prevede, infatti, che i percorsi formativi già effettuati possano essere valutati in crediti ai fini del rilascio dei nuovi titoli.

Si deve infine sottolineare che alcuni Atenei hanno già dal corrente anno accademico (2000/2001) iniziato a tenere i nuovi corsi e che pertanto presso queste Università i titoli previsti dalla riforma potrebbero essere rilasciati già dalla prossima sessione di laurea dell'anno accademico in corso (luglio 2001).

Il presente regolamento adegua alla nuova architettura dell'ordinamento degli studi universitari, come sin qui delineata, lo sbocco professionale rappresentato dall'iscrizione agli albi delle professioni regolamentate, prevedendo quali requisiti per l'accesso all'esame di Stato, previsto dalla normativa vigente per ciascuna professione, i nuovi titoli di studio.

Lo schema di regolamento è stato redatto anche tenendo conto dell'attuale normativa comunitaria con particolare riferimento alla direttiva generale 89/48/CEE relativa al riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore rilasciati in seguito al compimento di corsi di studio di durata minima triennale; la nuova disciplina ha dunque lo scopo di adeguare il nostro Paese alla normativa europea eliminando lo svantaggio attualmente esistente tra i laureati italiani rispetto a quelli di altri Paesi e consentendo ai nuovi giovani laureati di esercitare la professione liberamente in tutta Europa.

Lo schema di regolamento, in ottemperanza alla legge che lo ha previsto, limita il suo ambito di applicazione alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo del superamento di un esame di Stato. Non sono prese, quindi, in considerazione le pur importanti attività professionali che non sono oggetto di specifica regolamentazione e che possono essere esercitate senza esame di Stato.

Per le professioni alle quali attualmente si accede con il diploma di scuola secondaria seguito da tirocinio, ed in particolare per gli agrotecnici, i periti agrari, i periti industriali, i geometri, lo schema di regolamento propone una complessa soluzione, frutto degli approfondimenti effettuati congiuntamente con il competente Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione, che tiene conto delle trasformazioni in atto sia nell'istruzione universitaria, sia nella istruzione media superiore, e che consente che si possa continuare ad accedere ai relativi esami di Stato con i titoli di studio e tirocini attualmente previsti, nonché con quelli che verranno introdotti in attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30; a tale requisiti si aggiunge, in parallelo e in alternativa la laurea, comprensiva di un tirocinio di 6 mesi, nonché la frequenza di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (d. m. 31 ottobre 2000, n. 436), comprensivi di tirocini, in quest'ultimo caso fermi restando i titoli attualmente previsti. La previsione della laurea quale titolo per l'ammissione all'esame di Stato, relativamente alle professioni suindicate, si pone in attuazione della direttiva generale (direttiva 89/48/CEE) che condiziona la libera circolazione dei professionisti in Europa al possesso di una formazione di livello universitario di durata triennale in alternativa ad una formazione di livello secondario accompagnata da un periodo di tirocinio (direttiva 92/51/ CEE). Restano in ogni caso ferme le competenze professionali attualmente previste dalle norme vigenti.

La legge sopraindicata (art. 1 comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificata dall'art. 6, comma 4 della legge 19 ottobre 1999, n. 370) prevede che la disciplina regolamentare sia adottata con uno o più regolamenti. Il presente schema normativo è stato ultimato per le attuali professioni di : dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo. Il regolamento concerne pertanto tali professioni, che per il loro contenuto preminentemente tecnico, per omogeneità di regolamentazione sul piano giuridico e per contiguità di contenuti professionali, è opportuno regolare in maniera non dissimile. Si tratta infatti prevalentemente di professioni che rientrano nell'ambito della direttiva 89/48/CEE

Si è ritenuto peraltro di disciplinare unitamente a tali professioni anche quella di architetto, pur essendo la professione in questione disciplinata da una regolamentazione europea specifica (v. direttiva 85/384/CEE recepita con D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 129), in relazione alla disponibilità espressa dal relativo Ordine ad accogliere figure professionali il cui ambito di attività rientra solo in parte nelle attribuzioni degli architetti ai sensi della normativa vigente, ma che peraltro sono da ritenersi attività ad essi non riservate in quanto libere; ovvero figure professionali abilitate ad esercitare solo in ambito nazionale parte delle attività esercitate dagli architetti, ancora in parte riservate, (e fermo restando che ovviamente le attività riservate agli architetti europei non possono comunque essere esercitate in ambito europeo al di fuori del territorio nazionale da tali nuove figure di laureati con percorso formativo di durata triennale).

Con distinti regolamenti - e al riguardo ciò appare espressamente consentito dalla dizione della disposizione di cui all'art. 1 comma 18 della citata legge n. 4 del 1999 e successive modificazioni - verranno disciplinate le ulteriori professioni. In relazione alle professioni di dottore commercialista, di ragioniere e di revisore dei conti viene infatti proposto un distinto schema regolamentare, in ragione della specificità della materia

La particolare complessità della materia trattata induce dunque a proporre la tempestiva emanazione del presente regolamento per consentire di fornire agli studenti che si iscriveranno nel prossimo anno accademico il maggior numero possibile di indicazioni sugli esiti professionali delle classi di laurea.

Il presente schema di regolamento contiene una parte generale per le questioni comuni a tutte le professioni alla quale seguono norme specifiche per ciascuna delle stesse.

Circa la parte generale si osserva quanto segue.

In armonia con il disegno che ispira la riforma universitaria, vengono individuate, come legittimanti all'accesso all'esame di Stato, le classi di laurea o di laurea specialistica il cui profilo formativo è omogeneo alla professione da svolgere. Non si è ritenuto che la disciplina della materia possa fare riferimento ai crediti effettivamente maturati nei "curricula" personali in quanto l'art. 4, comma 3 del d.m. 509/1999 stabilisce che (avendo ogni tipo di classe lo stesso valore legale) i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.

La riforma, infatti, tende a coniugare le esigenze di autonomia, e quindi di possibile differenziazione delle Università, con quelle di verifica delle capacità necessarie ai fini dell'abilitazione all'esercizio delle attività professionali, consentendo l'ammissione agli esami di Stato a coloro che abbiano una base sufficiente, acquisita con il titolo di studio, senza richiedere che nel corso di studi si sia superata la totalità degli esami corrispondenti alle materie oggetto degli esami di Stato.

A questa impostazione si ispira, la questione dell'accesso agli esami di Stato di coloro che abbiano conseguito un diploma universitario, secondo l'ordinamento sin qui in vigore: fermo restando il criterio del riconoscimento dei crediti da parte delle Facoltà ai fini del conseguimento della laurea, i diplomati nei corsi di diploma triennali vengono quindi ammessi a sostenere gli esami di Stato relativi alle professioni secondo una tabella allegata al presente decreto (v. Tabella A).

Deriva, peraltro, da ciò l'opportunità di rafforzare il contenuto degli esami di Stato prevedendo in via generale due prove scritte, una pratica ed una orale.

Si prevede peraltro una parziale esenzione dalle prove d'esame per coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli Ordini o Collegi professionali.

La disciplina transitoria tiene ovviamente conto dei diritti quesiti che risultano integralmente salvaguardati.

Lo schema di regolamento peraltro - in ossequio alla fonte legislativa - non innova la materia delle attività riservate e/o consentite in via esclusiva ad una singola professione o unitamente ad altre; ne attua invece una ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, con riferimento alle professionalità conseguite al compimento del percorso formativo relativo, rispettivamente, alle lauree e alle lauree specialistiche.

Pertanto l'elencazione compiuta, per ciascun ordine, delle attività attribuite ha il solo scopo di individuare quelle maggiormente caratterizzanti la professione con particolare riferimento alle competenze che più frequentemente sono state oggetto di contenzioso, restando immutato il quadro normativo che regola ciascuna professione; è evidente altresì che la riserva non pregiudica le competenze attribuite ad altri Ordini.

Ad esempio, per quel che riguarda le perizie giudiziarie, che la normativa vigente attribuisce in modo vario ai vari professionisti, non si è ritenuto opportuno specificare le competenze degli iscritti a ciascuna sezione, trattandosi di attività che sono disciplinate nelle specifiche sedi (codice di procedura civile, codice di procedura penale, etc.).

In tale quadro è apparso necessario riordinare in apposite sezioni gli albi, ordini e collegi indicando, come previsto dalla legge, i necessari raccordi con l'organizzazione degli stessi.

Ne discende, inoltre, che nelle norme transitorie, nelle quali si dispone l'inquadramento degli attuali professionisti nei nuovi livelli, la collocazione degli stessi nel livello più elevato non deriva dalla volontà di far lievitare la loro posizione, ma dal fatto che, non prevedendosi attività professionali riservate ulteriori rispetto alle attuali, tale soluzione risponde necessariamente al criterio del mantenimento delle prerogative esistenti. Soltanto gli attuali assistenti sociali, vengono inseriti, proprio nel rispetto di quest'ultimo criterio, nella sezione riservata ai laureati triennali. Una eccezione è stata fatta per gli assistenti sociali che sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore del presente regolamento e per coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali; gli appartenenti alle predette categorie sono iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici. Tale eccezione si rende necessaria per garantire ai possessori di titoli qualificati conseguiti ai sensi della normativa vigente e a coloro che abbiano conseguito una elevata professionalità equiparabile a quella dei futuri iscritti alla sezione A maturata nell'esercizio di funzioni dirigenziali, una collocazione corrispondente alla professionalità posseduta.

Vengono, inoltre, fatti salvi i diritti quesiti di coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso dell'abilitazione professionale e di coloro che la conseguiranno all'esito di esami di Stato indetti prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

Il presente schema di regolamento non modifica e pertanto conserva la normativa vigente in materia di compatibilità tra l'esercizio delle attività professionali ed i rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, nonché le eventuali modalità di iscrizione agli elenchi speciali degli albi. Sono inoltre conservate, ove prescritte, le iscrizioni con esonero dall'esame di Stato.

Resta inoltre ferma la vigente disciplina in materia di composizione delle commissioni esaminatrici e di modalità di svolgimento degli esami di Stato.

Si è provveduto altresì a dettare alcune norme organizzative generali, al fine di garantire la presenza negli organi di vertice di membri appartenenti ad entrambe le sezioni; si è inoltre assicurato al

professionista, in sede disciplinare, un giudizio il più possibile imparziale rimettendo i relativi provvedimenti esclusivamente ai componenti appartenenti alla sezione cui egli è iscritto.

Per non determinare un improprio irrigidimento delle fonti normative in materia, si prevede che le successive modifiche delle classi di laurea al fine dell'accesso all'esame di Stato continuino ad essere definite con decreto ministeriale.

Quanto al tirocinio, si è ritenuto che vada previsto ove lo sia dalla normativa vigente. E' peraltro previsto che in tal caso possa essere effettuato, in tutto o in parte, anche durante il periodo di studio; l'esigenza di verifica delle capacità operative va comunque soddisfatta attraverso una prova pratica prevista in via generale per ogni professione.

Va sottolineato che la riforma consente di sperimentare interazioni di tipo nuovo tra Università ed Ordini professionali al fine di garantire un'adeguata preparazione pratica, anche ai fini dell'eventuale ridimensionamento del periodo di tirocinio.

Inoltre per l'accesso alla seconda sezione degli albi non è richiesto, in via generale, il tirocinio per coloro che provengano dalla prima sezione.

La distinzione delle prove di esame in due distinti livelli pone il problema di carattere transitorio dell'accesso all'esame di Stato di coloro che hanno conseguito o conseguiranno la laurea secondo l'ordinamento previgente alla riforma. La soluzione adottata è che sia a questi consentita l'ammissione agli esami di Stato sia di primo che di secondo livello. Ciò non solo risponde alla esigenza di assicurare la salvaguardia dei diritti fin qui maturati, ma è conseguente anche all'impostazione, prima ricordata, di una maggiore elasticità fra il contenuto dei *curricula* degli studi e quello degli esami di Stato, fermo restando che - in tutti i casi - il titolo per accedere alla II sezione è ovviamente - in linea generale - utilizzabile anche per accedere alla I sezione.

Per quanto riguarda i titoli professionali, la materia è disciplinata dalla legge 13 marzo 1958, n. 262, recante "Norme sul conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili".

L'articolo 1 della citata legge stabilisce che le qualifiche accademiche e quelle di carattere professionale possono essere conferite "*soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge*".

La materia trova una regolamentazione specifica ad opera in particolare del R.D. 1592/1933 e del R.D. 1269/1938, tuttora applicabili per alcuni aspetti; nonché della legge 1378/1956 e del regolamento attuativo emanato con D.M. 9 settembre 1957, e successive modificazioni e integrazioni. Tale decreto - come è nato - concerne le professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, dottore agronomo, dottore forestale, veterinario.

In via generale per tutte le citate professioni l'articolo 20 comma 1 del D.M. 9 settembre 1957 prevede che "*a coloro che hanno superato l'esame di abilitazione spettano le qualifiche di carattere professionale*". Le qualifiche spettanti per le singole professioni si desumono dai successivi articoli relativi a ciascuna di esse.

La disciplina generale sopra richiamata è confermata da disposizioni specifiche relative a singole professioni. In particolare per le professioni di attuario, biologo, chimico, geologo, dottore agronomo e forestale, è previsto che il titolo professionale spetti a coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione (cfr. art.1 legge n.1194/1942, art.1 legge n.396/1967, art.1 legge n.842/1928, art.1 legge n.112/1963; art.1 legge n.3/1976).

Il titolo professionale relativo alle professioni suddette è quindi ricollegato al conseguimento dell'abilitazione professionale, che, a seguito del superamento degli esami di Stato, viene conferita, per conto del Ministro dell'Università, dal Rettore dell'Ateneo presso il quale l'esame si è svolto.

L'articolo 1, comma 18 della legge 4/99, più volte menzionato, prevede che la disciplina vigente in materia di professioni regolamentate venga integrata e modificata, tra l'altro, al fine di consentire l'ammissione all'esame di Stato ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art.17 comma 95 della legge 127/1997. Tali titoli sono stati individuati dal D.M. 509/99, che li ha denominati rispettivamente laurea (titolo di primo livello) e laurea specialistica (titolo di secondo livello).

In attuazione della citata disposizione, lo schema di regolamento consente l'accesso all'esame di Stato sia ai laureati che ai laureati specialisti. Con il superamento di detto esame, sia i laureati che i laureati specialisti verranno quindi a conseguire l'abilitazione professionale.

Come si è detto, la normativa vigente attribuisce il diritto al titolo professionale a coloro che conseguono l'abilitazione professionale. Pertanto il titolo professionale spetterà a tutti coloro che tali abilitazioni conseguiranno ai sensi delle disposizioni introdotte dal regolamento, sia in possesso di laurea che di laurea specialistica. Sarebbe pertanto in contrasto con il disegno complessivo della riforma l'attribuzione di un titolo del tutto diverso, quale "tecnico di chimica" ovvero "tecnico di ingegneria" in luogo di "chimico" o di "ingegnere". L'abilitazione infatti verrà conferita in relazione alle professionalità corrispondenti alla figura del "chimico" e dell'"ingegnere".

Posto peraltro che va tenuto conto dell'esigenza di distinguere le nuove figure professionali che così si vengono a creare, in relazione al diverso percorso formativo seguito, una tale distinzione non può che avvenire mediante una distinta particolare qualificazione del titolo professionale, per ciascuna delle figure ovvero per una sola di esse.

Va peraltro sottolineato che il termine "tecnico" utilizzato in ambito comunitario per identificare i professionisti con un percorso formativo triennale è ricollegato generalmente a una formazione di livello post-secondario, ma non in ambito universitario. Infatti, la direttiva 89/48/CE, che consente in linea generale l'esercizio delle professioni in tutti i Paesi dell'Unione europea a coloro che hanno una formazione superiore di durata triennale, non richiede necessariamente che questa venga impartita in ambito universitario. Di conseguenza in molti Paesi europei tale formazione è impartita da istituzioni non universitarie ("fachhochschule" o simili).

L'utilizzo del prefissoide "tecno" presenta quindi l'inconveniente di non evidenziare con immediatezza la scelta di fondo della riforma dei cicli di studio universitari, che ha affidato tale formazione alle Università, anziché ad altre istituzioni di livello post-secondario; scelta finalizzata ad attribuire ai professionisti con formazione triennale una maggiore qualificazione, acquisibile solo in ambito universitario. Questa scelta deve essere opportunamente evidenziata, anche nel titolo professionale attribuito, al fine di rendere percepibile la particolare qualificazione dei professionisti con una formazione triennale acquisita nel nostro paese. Si è pertanto ritenuto opportuno conservare ai laureati quinquennali il titolo previsto per gli attuali professionisti seguito dall'aggettivo "iunior" per i laureati triennali. Tale aggettivo va riferito ovviamente alla minore qualificazione professionale (e non ad altri parametri, qualità, ecc.). Unica eccezione è stata fatta per la professione di assistente sociale per la quale si è ritenuto opportuno conservare l'attuale titolo professionale per il laureato triennale, seguito dall'aggettivo "specialista" per il laureato quinquennale.

Per le professioni alle quali attualmente si accede con il diploma di scuola secondaria seguito da tirocinio (agrotecnici, periti agrari, periti industriali, geometri) si è invece mantenuto l'attuale titolo professionale per coloro che sono in possesso del solo diploma di scuola secondaria, mentre per i laureati triennali si è ritenuto opportuno valorizzare la diversa qualificazione professionale facendo seguire il titolo attuale dall'aggettivo "laureato".

Con riferimento all'iter procedimentale seguito va precisato che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è stato costituito, con d.m. 29 maggio 2000, un gruppo di lavoro con la finalità di individuare gli ambiti di attività professionale e le qualifiche del pubblico impiego cui diano accesso i titoli universitari rilasciati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, costituito dal prof. Giampaolo ROSSI (Presidente), l'avv. Daniela SALMINI (Vice presidente), il Dott. Antonio RIZZI, il dott. Fabrizio ABBATE, il dott. Giovanni D'ADDONA, il dott. Antonello MASIA, il prof. Franco MENCARELLI, il dott. Michele PANDOLFELLI, il dott. Roberto PROIETTI, la dott.ssa Silvia SANTARELLI (Segretario); la commissione è stata successivamente integrata con il dott. Franco BERNARDO e con la dott.ssa Armanda BIANCHI CONTI, nonché con il consigliere Giuseppe FABERI.

Ai lavori hanno partecipato anche il dott. Alberto STANCANELLI e il dott. Nicola NIGLIO della Funzione Pubblica; la dott.ssa Elisa PICARONI, la dott.ssa Irene AMBROSI e il dott. Sandro RICCI del Ministero della Giustizia, la dott.ssa Maria Pia CAMUSI del Censis; la dott.ssa Assunta CIOFFI del MURST; la dott.ssa Grazia CORBELLO; la dott.ssa Giuseppina MARI..

Durante i lavori è venuto purtroppo a mancare il dott. Fabrizio ABBATE.

La Commissione ha effettuato lo studio della materia e ha relazionato al Ministro. In tale fase si è svolto un incontro con il CUP, in data 31.5.2001, convocato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel corso del quale gli ordini e collegi sono stati invitati a formulare proposte.

Le proposte pervenute da tutti gli ordini sono state approfondite, separatamente per ciascun ordine e collegio, nel corso di successivi incontri.

Le posizioni degli ordini sono state parzialmente modificate, a seguito dei predetti incontri, ciò che è registrato dalle note dagli stessi inviate, allegate in ordine cronologico per ciascuna professione. Il 13.3.2001 si è svolto un incontro presso il Ministero della giustizia, tra il Ministro della giustizia, il Sottosegretario di quest'ultimo Ministero con delega alle professioni, il Sottosegretario del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e gli ordini. Hanno partecipato all'incontro anche il Prof. Rossi, presidente della Commissione, e i rappresentanti degli uffici legislativi. Nel corso dell'incontro agli organi rappresentativi degli ordini stessi è stata consegnata la bozza del capo contenente la rispettiva disciplina, essi hanno formulato osservazioni, che si allegano. Ulteriori osservazioni e indicazioni (pure allegate in ordine cronologico) sono infine pervenute anche dopo tale incontro fino alla data dell'invio dello schema di regolamento al Consiglio dei Ministri.

Sono stati infine acquisiti il parere del CUN e del CNSU (allegati) anche se non espressamente previsti.

Per le professioni alle quali attualmente si accede con il diploma di scuola secondaria, come si è detto sopra, la soluzione individuata è frutto degli approfondimenti effettuati congiuntamente con il competente Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione.

L'esame dello schema è iniziato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28.3.2001 ed è stato ultimato nella seduta del 4.4.2001.

Lo schema di regolamento ha recepito le indicazioni fornite dal Ministro per le politiche comunitarie con note del 28.3.2001 e del 3.4.2001 (allegate), nonché le indicazioni del Ministro delle politiche agricole e forestali emerse nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri del 28.3.2001, successivamente formalizzate con nota del 4.4.2001 (allegata).

Non sono state, invece, recepite le indicazioni dei Ministri predetti relativamente ai titoli professionali. Relativamente a tale aspetto, è stato acquisito un parere dell'Accademia della Crusca. Di tale parere, pervenuto in data 4.4.2001 (allegato) si è tenuto conto nell'adottare la soluzione definitiva già esposta.

Lo schema di regolamento ha inoltre recepito le indicazioni del Consiglio di Stato rese dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001; in particolare sono state introdotte nella parte generale due norme contenenti rispettivamente la definizione di sezione e di settore nonché le modalità di passaggio dall'una all'altra sezione e dall'uno all'altro settore.

Nel recepire il predetto parere, sono state inoltre individuate, per ciascuna professione, con maggiore precisione le materie che formano oggetto delle prove d'esame.

Passando all'illustrazione dello schema esso si articola in un titolo I, che come sopra si è detto contiene le norme generali comuni a tutte le professioni (delle quali già si è detto), nonché in un titolo II che contiene la specifica disciplina delle suddette professioni. Più precisamente, ciascuna professione corrisponde ad uno specifico capo.

Si riporta di seguito l'illustrazione dei singoli capi relativi a ciascuna delle professioni in questa sede disciplinate.

CAPO I

PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

DISCIPLINA ATTUALE

La professione di dottore agronomo e dottore forestale è disciplinata dalla L. 7/1/1976 n. 3 (così come modificata e integrata dalla L. 10/2/92 n. 152) che istituisce l'albo dei dottori agronomi e dottori forestali e prevede per l'abilitazione all'esercizio della professione l'esame di Stato; quest'ultimo è disciplinato dal D.M. 158/1997.

QUADRO COMUNITARIO

Per la professione di dottore agronomo e dottore forestale non sussiste alcuna direttiva europea specifica; la relativa disciplina rientra quindi nell'ambito della direttiva generale 89/48/CEE.

Ad oggi in ambito europeo la professione di dottore agronomo e dottore forestale è regolamentata in Spagna e nel Regno Unito nell'ambito della predetta direttiva 89/48/CEE.

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Dalle fonti normative emerge che l'attività del dottore agronomo e dottore forestale è caratterizzata da una pluralità di attribuzioni tra cui emergono come particolarmente caratterizzanti le seguenti attività: "direzione amministrazione e gestione di imprese agrarie zootecniche e forestali; studio progettazione e direzione opere di bonifica e di sistemazione idraulica e forestale, opere inerenti il rimboschimento, lavori relativi alle costruzioni rurali e alle industrie agrarie; operazioni di estimo, bilanci, contabilità e di inventario delle aziende ed imprese agrarie, zootecniche e forestali; recupero paesaggistico e naturalistico;"

CLASSI DI LAUREA E LAUREE SPECIALISTICHE

Il D.M. 28/11/2000 prevede tra le classi di laurea specialistica i cui obiettivi formativi e le cui attività formative individuano un percorso idoneo all'esercizio della professione, la classe 3/S secondo la quale "i laureati svolgeranno attività nel campo della trasformazione e conservazione del paesaggio"; la classe 4/S secondo la quale "i laureati predispongono progetti di opere e ne dirigono la realizzazione"; la classe 7/S tra i cui obiettivi formativi qualificanti emergono: "l'acquisizione di approfondite conoscenze sulla struttura, funzione ed organizzazione dei vari sistemi biologici di interesse agrario"; la classe 38/S secondo la quale "gli ambiti professionali tipici sono quelli dell'innovazione e dello sviluppo, della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione"; la classe 54/S secondo la quale "i laureati potranno esercitare funzioni di progettazione, pianificazione e gestione della città, del territorio e dell'ambiente;...di svolgimento e coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali e ambientali"; la classe 74/S che prevede "attività dedicate all'acquisizione di conoscenze fondamentali relative all'ambiente forestale e al territorio rurale e montano"; la classe 77/S che prevede una preparazione nei settori della biologia, della fisica, della chimica e della matematica; la classe 78/S che prevede l'acquisizione di conoscenze approfondite sugli aspetti tecnici specifici del settore alimentare e settori affini; si sono altresì ritenute idonee, considerati gli obiettivi formativi qualificanti, a garantire un'adeguata formazione professionale, le classi:79/S, 82/s, 88/s.

Il D.M. 4/8/2000 prevede, invece, tra le classi di laurea idonee a consentire l'accesso all'albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali, per ciascuno dei settori in cui è stata ripartita la sezione riservata ai laureati triennali: per il settore agronomo e forestale la classe 7, secondo la quale "i laureati svolgeranno attività professionali realizzando analisi delle strutture urbane territoriali e ambientali, concorrendo e collaborando all'elaborazione di atti di pianificazione, programmazione, gestione e valutazione"; la classe 20 secondo la quale "i laureati svolgeranno

attività professionali in diversi ambiti di applicazione tra i quali il settore agrario, agroalimentare, forestale"; per il settore zoonomo, la classe 40 secondo la quale " i laureati potranno svolgere attività professionali in diversi ambiti, quali gestione tecnica, igienica ed economica delle imprese...agro-zootecniche.." mentre i relativi curricula devono prevedere "l'acquisizione di conoscenze in discipline affini ed integrative riguardanti la produzione e conservazione dei foraggi e dei mangimi", (al riguardo si è ritenuto opportuno consentire l'accesso all'albo professionale anche ai possessori di quest'ultimo titolo considerate le specifiche conoscenze su tutti gli aspetti del sistema delle produzioni animali che il relativo percorso formativo garantisce); per il settore biotecnologico agrario: la classe 1, secondo la quale "i laureati devono possedere una adeguata conoscenza di base dei sistemi biologici.....le basi culturali e sperimentali delle tecniche multidisciplinari, che caratterizzano l'operatività biotecnologica per la produzione di beni e di servizi, attraverso l'analisi e l'uso di sistemi biologici"

PARERI

Il consiglio dell'Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali ha fornito indicazioni con note del 14 luglio 2000, 1° e 21 febbraio, 5, 7, 14 e 15, 22 e 23 marzo 2001.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

Nel riorganizzare l'attuale albo dei dottori agronomi e dottori forestali si è ritenuto opportuno procedere ad alcune innovazioni in considerazione dei percorsi formativi specifici delle classi di laurea che consentono l'accesso all'albo professionale. In particolare si è ritenuto di individuare due nuove figure professionali con competenze ricavate da quelle attribuite dalla legislazione vigente ai dottori agronomi e dottori forestali, caratterizzate da una accentuata specializzazione in due campi di notevole sviluppo tecnologico quali quello della zoonomia e quello delle biotecnologie agrarie.

In particolare il regolamento prevede:

- a) la ripartizione dell'albo in due sezioni A e B rispettivamente per i possessori di laurea specialistica e di laurea;
- b) per gli iscritti alla sezione A il titolo professionale di dottore agronomo e dottore forestale; mentre, nell'ambito della sezione B, sono stati individuati tre distinti settori: agronomo e forestale, zoonomo, biotecnologico agrario, con l'attribuzione dei relativi specifici titoli professionali;
- c) una ripartizione delle attività professionali attualmente attribuite ai dottori agronomi e dottori forestali e maggiormente caratterizzanti la professione, tra gli iscritti a ciascuna sezione e, nell'ambito della sezione B, a ciascun settore;
- d) l'accesso alle sezioni dell'albo previo superamento di apposito esame di Stato ai quali si è ammessi, rispettivamente, con il possesso delle lauree e delle lauree specialistiche, come sopra individuate, in relazione agli obiettivi formativi qualificanti dalle stesse assicurati;
- e) la definizione delle prove e delle materie degli esami di Stato in coerenza con le attività professionali indicate.

CAPO II

PROFESSIONE DI ARCHITETTO

DISCIPLINA ATTUALE

La professione di architetto è attualmente disciplinata dalla legge 24 giugno 1923, n. 1395, e dal relativo Regolamento adottato con r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 "Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto", che istituisce l'albo degli architetti e prevede, per l'abilitazione all'esercizio della professione, l'esame di Stato; quest'ultimo è ad oggi regolamentato dalla l. 1378/1956 nonché dal d.m. 9.9.1957 e dalla l. 323/1958 .

L'ordine degli architetti è stato istituito con d.lgs. n.382 del 23.11.1944.

QUADRO COMUNITARIO

La professione di architetto è disciplinata da una direttiva europea specifica (85/384/CEE), recepita con d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 129, ed è regolamentata in tutti i Paesi europei.

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Dalle fonti normative e dall'analisi della giurisprudenza emerge che l'attività professionale dell'architetto comprende la progettazione, la direzione lavori e il collaudo relativi alle costruzioni di ogni specie, nonché agli immobili di rilevante valore storico artistico. Tali attività sono certamente riservate agli iscritti all'ordine, ma non pregiudicano, secondo quanto previsto dall'art. 53 del regolamento citato, quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né di quanto è oggetto dell'attività professionale dei geometri ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Ulteriori attività professionali sono state attribuite agli architetti dalla legislazione speciale relativa alle opere pubbliche, alla sicurezza, etc.

CLASSI DI LAUREE E DI LAUREE SPECIALISTICHE

La regolamentazione europea specifica della professione di architetto, sopra richiamata, prevede una formazione di livello universitari o di durata almeno quadriennale, di cui sono individuati con precisione i contenuti culturali e professionali. Tale formazione è assicurata, nell'ambito delle classi di laurea specialistica individuate dal d.m. 28 novembre 2000, esclusivamente dalla classe 4/S, classe delle lauree specialistiche in architettura ed ingegneria edile. Nessuna delle classi di laurea no specialistica individuate con D.M. 4 agosto 2000 risponde invece ai requisiti richiesti dalla normativa europea. Pertanto, quale titolo universitario abilitante a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di architetto, può essere individuata esclusivamente la laurea specialistica nella classe 4/S di cui al d.m. 28.11.2000, secondo la quale "i laureati specialisti, in grado di progettare, attraverso gli strumenti propri dell'architettura e dell'ingegneria edile e avendo padronanza degli strumenti relativi alla fattibilità costruttiva dell'opera ideata, le operazioni di costruzione, trasformazione e modificazione dell'ambiente fisico, predispongono progetti di opere e ne dirigono la realizzazione".

Va peraltro evidenziato che il d.m. 28.11.2000 predetto prevede, tra le classi di lauree specialistiche i cui obiettivi formativi e le cui attività formative individuano un percorso contiguo a quello previsto per la professione di architetto, le seguenti classi, rispettivamente per le nuove figure professionali individuate:

a. relativamente a una figura professionale definibile quale "pianificatore territoriale", oltre alla classe 4/S:

* la classe 54/S il cui percorso formativo è specificatamente finalizzato alla progettazione, pianificazione e gestione della città, del territorio e dell'ambiente;

b. relativamente ad una figura professionale definibile quale "paesaggista", oltre alla classe 4/S:

* la classe 3/S - architettura del paesaggio che individua quali "ambiti professionali dell'attività dei laureati specialisti ..la libera professione e funzioni di elevata responsabilità in istituzioni ed enti pubblici e privati operanti per la trasformazione e la conservazione del paesaggio nonché in società di promozione e di progettazione";

* la classe 82/S- scienze e tecnologie per l' ambiente e il territorio la quale prevede fra le attività che i laureati specialisti svolgeranno la realizzazione e la valutazione di studi di impatto ambientale nonché la promozione e il coordinamento di iniziative di politica ambientale;

c. relativamente ad una figura professionale definibile quale "conservatore dei beni architettonici e ambientali", oltre alla classe 4/S:

* la classe 10/S - conservazione dei beni architettonici e ambientali il cui percorso formativo è specificatamente finalizzato allo svolgimento di attività professionale nel settore del restauro conservativo, del recupero ambientale e della valorizzazione del patrimonio storico.

Il d.m. 4/8/2000 prevede, invece, tra le classi di laurea che individuano un percorso formativo contiguo a quello dell'architetto e del pianificatore, ma di contenuto più ridotto, che appare idoneo a consentire l'accesso alla sezione B:

a. relativamente alla figura professionale dell'architetto iunior:

* la classe 4, secondo la quale "i laureati svolgeranno attività professionali in diversi ambiti; concorrendo e collaborando alle attività di programmazione, progettazione e attuazione degli interventi di organizzazione e trasformazione dell'ambiente costruito alla varie scale";

* la classe 8, ingegneria civile e ambientale, secondo la quale i laureati svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali la progettazione assistita, la produzione, la gestione ed organizzazione, l'assistenza delle strutture tecnico-commerciali sia nella libera professione che nelle imprese manifatturiere e di servizi e nelle amministrazioni pubbliche";

b. relativamente alla figura professionale del pianificatore iunior:

* la classe 7 secondo la quale "i laureati svolgeranno attività professionali realizzando analisi delle strutture urbane, territoriali e ambientali; concorrendo e collaborando all'elaborazione di atti di pianificazione, programmazione, gestione e valutazione; contribuendo alla definizione di strategie delle amministrazioni, istituzioni e imprese con riferimento al recupero, valorizzazione e trasformazione delle città, del territorio e dell'ambiente";

* la classe 27, scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, secondo la quale i laureati, attraverso gli strumenti specifici del percorso formativo, svolgeranno attività professionali in diversi settori quali "i parchi e le riserve naturali, i musei scientifici e i centri didattici, l'analisi e il monitoraggio di sistemi e processi ambientali gestiti dagli esseri umani, nella prospettiva della sostenibilità e della prevenzione, ai fini della promozione della qualità dell'ambiente; la localizzazione, la diagnostica, la tutela e il recupero dei beni ambientali e culturali. "

PARERI

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti ha fornito indicazioni con note del 28 luglio 2000, 1° febbraio, 7 marzo e 12 marzo 2001.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

Nel riorganizzare l'attuale albo degli architetti, si è ritenuto opportuno procedere ad alcune importanti innovazioni, considerata la peculiarità di alcune attività professionali oggi indistintamente attribuite alla figura professionale dell'architetto. In effetti, l'architetto svolge attività professionale nel campo dell'architettura del paesaggio, della pianificazione e della conservazione dei beni architettonici e ambientali, che contribuiscono pertanto a integrarne e definirne l'ambito professionale. Peraltro tali attività hanno progressivamente acquisito una propria autonoma fisionomia e possono essere esercitate pur non essendo in possesso del titolo professionale di architetto, in quanto si tratta di attività non riservate a tale figura professionale, né

ad alcuna altra figura professionale. Tale considerazione induce ad introdurre nell'albo professionale degli architetti, accanto alla figura dell'architetto tre nuove figure professionali denominate rispettivamente: "pianificatore territoriale"; "paesaggista"; "conservatore dei beni architettonici e ambientali", cui si possa accedere con il titolo di laurea specialistica rilasciato all'esito di un percorso formativo mirato alla costruzione di tali figure come sopra individuato. Tale soluzione, pur non mutando la natura giuridica dell'attività professionale esercitata da tali figure, che resta ovviamente "libera", e pur non modificando l'ambito dell'attività professionale dell'architetto, che pur continua a ricomprendere anche tutte le attività attribuite alle nuove figure, vale a riconoscere nuove professionalità che si stanno affermando in Europa e a dare ad esse specifica visibilità:

In particolare il regolamento prevede:

a. l'articolazione dell'albo in due sezioni A e B, rispettivamente per il possessori di laurea specialistica e di laurea; la sezione A è ripartita in quattro settori: architettura, pianificazione territoriale, paesaggistica, conservazione dei beni architettonici e ambientali. La sezione B è invece ripartita in due settori: architettura e pianificazione. Agli iscritti spettano i relativi titoli professionali, in particolare gli iscritti ai settori "architettura" e "pianificazione territoriale" della sezione A avranno rispettivamente il titolo di "architetto" e "pianificatore territoriale", mentre gli iscritti ai settori architettura e pianificazione della sezione B avranno rispettivamente il titolo di architetto iunior e pianificatore iunior.

b. una ripartizione delle attività professionali attualmente di competenza degli architetti, individuando tra le attività attribuite agli iscritti alla sezione A, in particolare, quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate innovative e/o sperimentali. Sono state poi individuate le attività professionali proprie degli iscritti a ciascun settore rispettivamente della sezione A e della sezione B.

c. l'accesso alle sezioni dell'albo, previo superamento di appositi esami di Stato, ai quali si è ammessi rispettivamente con il possesso delle lauree specialistiche e delle lauree, come sopra individuate, in relazione agli obiettivi formativi qualificanti dalle stesse assicurati;

d. la definizione delle prove e delle materie degli esami di Stato in coerenza con le attività professionali indicate per ciascuna sezione e ciascun settore.

(omissis)

CAPO X:

PROFESSIONI DI AGROTECNICO, GEOMETRA, PERITO AGRARIO, PERITO INDUSTRIALE

Per quel che riguarda le professioni disciplinate al Capo X, per le quali è attualmente previsto il diploma di scuola secondaria seguito dal tirocinio, si rinvia a quanto già detto nella parte generale.

Si deve inoltre precisare che l'albo dei periti industriali è stato suddiviso in settori individuati con riferimento alle specifiche professionalità maturate nel percorso formativo.

PARERI ORDINI.

Sono giunte le seguenti note dagli Ordini professionali:

dal Consiglio Nazionale dei Geometri: note del 21.2.2001, 7.3.2001;

dal Consiglio Nazionale dei Periti industriali: note del 28.6.2000, 11.10.2000, 22.2.2001, 23.2.2001, 13.3.2001 e 22.3.2001;

dal Collegio Nazionale dei Periti agrari: note del 24.7.2000, 24.2.2001, 5.3.2001;
dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici: note del 24.1.2001, 28.2.2001, 9.3.2001, 14.3.2001.

-- 000 --

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

TESTO

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITI gli ordini e collegi professionali interessati;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;

VISTO il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 maggio 2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri ad interim Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente regolamento

TITOLO PRIMO NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, **architetto**, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.
2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art. 2 - Istituzione di sezioni negli albi professionali

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
 - a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
 - b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Art. 3 - Istituzione di settori negli albi professionali

1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.
5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Art. 4 - Norme organizzative generali

1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla Sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla Sezione A.

2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n.4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

Art. 5 - Esami di Stato

1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli ordini o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.
4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.

Art. 6 - Tirocinio

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli Istituti di istruzione secondaria o con gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

Art. 7 - Valore delle classi di laurea

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art. 8 - Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.
2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.
3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

TITOLO SECONDO
DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI

CAPO I
ATTIVITA' PROFESSIONALI

Art. 9 - Attività professionali

1. L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

CAPO II
PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

Art. 10 - Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.

3. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:

a) agronomo e forestale;

b) zoonomo;

c) biotecnologico agrario.

4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agronomo e forestale iunior;

b) zoonomo;

c) biotecnologo agrario.

5. L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni "Sezione A - dottori agronomi e dottori forestali" e "Sezione B - agronomi e forestali iuniores", "Sezione B - zoonomi", "Sezione B - biotecnologi agrari".

Art. 11 - Attività professionali

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

a) la **progettazione di elementi dei sistemi** agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed **ambientali**;

b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolture, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della **difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio**;

c) la collaborazione alla **progettazione dei sistemi complessi**, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed **ambientali**;

d) le attività estimative relative alle materie di competenza;

- e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;
- f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;
- g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;
- h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale;
- i) le **attività di difesa e di recupero dell'ambiente**, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali;
- b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale;
- c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura;
- d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali;
- e) la certificazione del benessere animale;
- f) la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;
- g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario;
- h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi.

4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;
- b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
- c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
- d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale;
- e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali;
- f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
- g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;
- h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;
- i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.

Art. 12 - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti classi:

- a) Classe 3/S - Architettura del paesaggio;
- b) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
- c) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
- d) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
- e) Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;**
- f) Classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
- g) Classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
- h) Classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;
- i) Classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;
- l) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
- m) Classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.

3. L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla più elevata competenza professionale.

Art. 13 - Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale:

- 1) Classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;**
- 2) Classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

b) per l'iscrizione al settore zoonomo:

- 1) Classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;

c) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:

- 1) Classe 1 - Biotecnologie.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni vegetali, produzioni animali, gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie;
- b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo;
- c) una prova pratica articolata:

1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, in un elaborato di pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un'opera semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico estimative ed eseguiti con "Computer Aided Design" (CAD); analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;

2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, in un progetto di massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;

- 3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un'azienda zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti con l'ausilio dello strumento informatico;
- 4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati anche con l'impiego dello strumento informatico;

d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia professionale. Inoltre:

1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari, delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della meccanizzazione agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della principale legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare;

2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione Europea;

3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica, dell'ispezione degli alimenti di origine animale, dell'igiene degli allevamenti e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale legislazione zootecnica in Italia e nella Unione Europea;

4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole informative, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale, della difesa delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni agroalimentari, dell'economia aziendale e della legislazione nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico agrario.

Art. 14 - Norme finali e transitorie

- 1.** Gli attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.
- 2.** Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.
- 3.** Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.

CAPO III

PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE

Art. 15 - Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. La sezione A è ripartita nei seguenti settori:
 - a) architettura;
 - b) **pianificazione territoriale;**
 - c) paesaggistica;
 - d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
 - a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto;
 - b) **agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo di pianificatore territoriale;**
 - c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista;
 - d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali" spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.
4. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:
 - a) architettura;
 - b) **pianificazione.**
5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
 - a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto iunior;
 - b) **agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore iunior.**
6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle dizioni: "Sezione A - settore architettura", "Sezione A - settore pianificazione territoriale", "Sezione A - settore paesaggistica", "Sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali", "Sezione B - settore architettura", "Sezione B - settore pianificazione".

Art. 16 - Attività professionali

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
2. **Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "pianificazione territoriale":**
 - a) **la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;**
 - b) **lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;**
 - c) **strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.**
3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "paesaggistica":
 - a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
 - b) la redazione di piani paesistici;
 - c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.
4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":
 - a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

a) per il settore "architettura":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
- 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.

b) per il settore "pianificazione":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;
- 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;
- 3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
- 4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Art. 17 - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) per l'iscrizione nel settore "architettura":

1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;

b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":

1) Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":

1) Classe 3/S - Architettura del paesaggio;

2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

3) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":

1) Classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;

2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) per l'iscrizione nel settore "architettura":

- 1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;
- 2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;
- 3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;
- 4) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":

- 1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
- 2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
- 3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":

- 1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali;
- 2) una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;
- 3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici e ambientali":

- 1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;
- 2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato nell'accesso al settore di provenienza.

5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

Art. 18 - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per il settore "architettura":

- 1) Classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
- 2) Classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b) per il settore "pianificazione":

- 1) Classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
- 2) Classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) per il settore "architettura":

- 1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico;
- 2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica;
- 3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
- 4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;

b) per il settore "pianificazione":

- 1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
- 2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;
- 3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
- 4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.

4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

Art. 19 - Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore "architettura".

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".

4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:

a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea in Scienze ambientali e la laurea in Pianificazione territoriale ed urbanistica;

b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.

(omissis)

CAPO XI

Art. 55 - Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale

1. Agli esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:

a) per la **professione di agrotecnico**: classi 1, **7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale**, 8, 17, 20, 27, 40;

b) per la **professione di geometra**: classi 4, **7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale**, 8;

c) per la **professione di perito agrario**: classi 1, **7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale**, 8, 17, 20, 27, 40;

d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, **7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale**, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessuti; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).

3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

4. **Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.**

TABELLA A (prevista dall'art. 8, comma 3)

ALBO PROFESSIONALE	DIPLOMI UNIVERSITARI
omissis	omissis
Architetto Sezione B Settore architetto tecnico Settore pianificatore tecnico	Edilizia Materiali per la manutenzione del costruito ant moderno Operatore tecnico ambientale Sistemi informativi territoriali Tecnico di misure ambientali Valutazione e controllo ambientale
Geometra	Edilizia Ingegneria delle infrastrutture Sistemi informativi territoriali
omissis	omissis

NOTE al DPR 328/2001

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica "Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge".

- L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede:

"18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, e' modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte

da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Nota all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 8:

- Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede:

"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382."

Nota all'art. 11:

- Il testo dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), e' il seguente:

"Art. 2. - 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attivita' volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attivita' riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilita', la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

- b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extraagricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
- c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
- d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
- e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;
- g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
- i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
- l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
- m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
- n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;
- o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;
- p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
- q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;

- r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
- s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessita' di approvvigionamento nel territorio rurale;
- t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
- u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
- v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilita' ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani e extraurbani, nonche' ai giardini e alle opere a verde in generale;
- z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonche' di ambienti naturali;
- aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
- bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
- cc) le attivita', le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'art. 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.
2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facolta' di svolgere le attivita' di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.
3. Per gli incarichi di notevole complessita' sono ammessi i lavori di gruppo, formato da piu' professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonche' gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.
4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ne' di quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti."

Nota all'art. 16:

- La legge 20 giugno 1909, n. 364, reca: "Norme per l'inalienabilita' delle antichita' e delle belle arti".

Nota all'art. 17:

- La direttiva 85/384/CEE reca: "Riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura".

Nota all'art. 19:

- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.

Omissis

Nota all'art. 55:

- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".

- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, prevede: "Norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)".

- Si riporta il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

"Art. 69. - 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e' valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale".

-- 000 --

Tabella di corrispondenza fra i titoli universitari di secondo livello (classi delle lauree specialistiche), rilasciati ai sensi dell' art. 17, comma 95, della legge 127/1997,

e successive modificazioni e integrazioni, e gli albi professionali ai quali i titoli medesimi danno accesso, previo esame di Stato

N°	Classi delle lauree specialistiche	Albo professionale (Sezione A)
54/S	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	Architetto (Settore pianificazione territoriale) Dottore agronomo e dottore forestale

-- 000 --

Tabella di corrispondenza fra i titoli universitari di primo livello (classi delle lauree), rilasciati ai sensi dell' art. 17, comma 95, della legge 127/1997, e successive modificazioni e integrazioni, e gli albi professionali ai quali i titoli medesimi danno accesso, previo esame di Stato

N°	Classi delle lauree	Albo professionale (Sezione B)
7	Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale	Architetto (Settore Pianificazione) Dottore agronomo e dottore forestale (settore agronomo e forestale) Agrotecnico Geometra Perito agrario Perito industriale